

zione, quando porti la moglie in un accampamento. Ma allora dovrete anche colpirlo, quando portasse nell'accampamento una donna che non fosse sua moglie, perchè sarebbe lo scandalo, che ne nascerebbe nel campo, che voi dovrete colpire, e lo dovrete colpire tanto più quando portasse una donna che non fosse la sua legittima sposa. Per me questa è una contraddizione flagrante.

Epperò, lo dirò ancora una volta: quando si fanno leggi contro natura, sono leggi che non si possono osservare.

Del resto io non spero di convincere la Camera, che respinga assolutamente quest'articolo 2; se lo respingesse, farebbe ottima cosa, perchè si toglierebbe dai piedi questa legge, che lungi dal produrre dei buoni risultati, non ne produrrà che dei pessimi.

Io me ne sto colla mia opinione, e so che i soldati che hanno difeso le alture di Waterloo erano ammogliati, e che quelli che non sono stati capaci di superarle erano celibi.

PRESIDENTE. Veniamo dunque alla votazione delle proposte presentate su quest'articolo 2...

CORTE. Io ritiro la mia, perchè non voglio compromettere nessun principio.

PRESIDENTE. Metterò ai voti prima le proposte che introducono qualche variazione nell'articolo, poi l'articolo che contiene la graduazione presentata dall'onorevole ministro della guerra...

MINISTRO PER LA GUERRA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'onorevole Pissavini ha indicato come io avessi accettato la proposta della Commissione. Veramente io ho detto che instava per la mia proposta, perchè la credeva più favorevole per facilitare i matrimoni; ma che, se la Commissione insisteva, io, per non porre in pericolo questa legge, accettava la proposta della Commissione, la quale stabilisce la somma di lire 2000 per gli ufficiali di qualunque grado. Ed invero, per gli ufficiali subalterni il vincolo di lire 2000 lo credo una necessità militare.

Per agevolare i matrimoni avrei ridotto la somma dotale per i capitani e per gli ufficiali superiori, ma per gli ufficiali subalterni, ripeto, il vincolo di lire 2000 lo credo una necessità assoluta al punto di vista militare.

PRESIDENTE. Domando anzitutto se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Macchi, il quale propone che alle parole « una rendita di lire 2000 » si sostituisca « una rendita di lire 1200. »

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo metto ai voti.

(Fatta prova e controprova, è respinto.)

Viene ora quello dell'onorevole Pissavini, il quale propone che, invece della rendita di lire duemila, si dica: « una rendita di lire millecinquecento. »

MACCHI. Mi associo alla proposta Pissavini.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(Fatta prova e controprova, è respinto.)

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Salvatore Morelli, che è così concepito:

« Quando non si provi con un atto di notorietà, che la promessa sposa possa contribuire ai pesi del matrimonio con la sua produttività intellettuale od artigiana, l'ufficiale o l'assimilato non potrà contrarre matrimonio se prima non assicuri con vincolo ipotecario, a favore della medesima e della prole nascitura, una rendita di lire milleduecento. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi, messa ai voti, è respinta.)

Segue per ultimo la proposta del ministro della guerra.

Do lettura dell'articolo come sarebbe emendato:

« Ad eccezione degli ufficiali generali, non possono ottenere il regio assentimento per contrarre matrimonio gli ufficiali o gli assimilati che non abbiano prima efficacemente assicurato con vincolo ipotecario, a favore della futura sposa e della prole nascitura, la rendita infrascritta:

« a) Di lire 2000 per gli ufficiali subalterni ed assimilati a tali gradi;

« b) Di lire 1600 per i capitani ed assimilati a tale grado;

« c) Di lire 1200 per gli ufficiali superiori ed assimilati a tale grado, e per gli ufficiali inferiori ed assimilati, quando abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Questo terrà luogo dell'articolo 2 della Commissione.

« Art. 3. La dote della futura sposa può tener luogo della rendita quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluti nell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio.

Nel caso di separazione si riscuoteranno da chi e nei modi determinati dal tribunale.

Sciolto il matrimonio si riscuoteranno dal coniuge superstite, o dal tutore nel solo caso contemplato dall'ultimo capoverso dell'articolo 6, e per il tempo ivi stabilito.

A quest'articolo viene domandato che all'alinea secondo vengono sostituite le seguenti parole:

« Nel caso di separazione si riscuoteranno da chi e nei modi determinati dagli articoli 156, 157, 158 del Codice civile pei lucri ed utili matrimoniali. »

Do la parola all'onorevole Samarelli per svolgere questa sua proposta.

SAMARELLI. (Della Giunta) Questo progetto di legge,